

Decreto federale che accorda la garanzia federale alla Costituzione del Cantone di Lucerna

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 30 gennaio 2008²,

decreta:

Art. 1

La garanzia federale è concessa alla Costituzione del Cantone di Lucerna, accettata nella votazione popolare del 17 giugno 2007.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà al referendum.

¹ RS 101

² FF 2008 1201

